

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO
DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 97 del 18-12-06

8

Sommario

Art. 1 – *Oggetto del Regolamento*

Art. 2 – *Funzioni*

Art. 3 – *Nomina e durata in carica*

Art. 4 – *Requisiti per la nomina*

Art. 5 – *Incompatibilità*

Art. 6 – *Dimissioni e revoca*

Art. 7 – *Attivazione degli interventi*

Art. 8 – *Modalità procedurali*

Art. 9 – *Limiti degli interventi*

Art. 10 – *Ufficio del Difensore civico*

Art. 11 – *Relazione al Consiglio*

Art. 12 – *Rapporti con altri Difensori civici*

Art. 13 – *Tutela della riservatezza*

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.11 del D.Lgs. 267/2000, e dell'art.36 dello Statuto comunale, disciplina l'esercizio delle funzioni, le modalità di nomina e l'organizzazione del Difensore civico del Comune di San Martino Buon Albergo.

ARTICOLO 2 Funzioni

Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, persegue le finalità indicate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune di San Martino Buon Albergo, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi.

Il Difensore civico è garante e promotore di equità, con il compito di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il Difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza, e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

ARTICOLO 3 Nomina e durata in carica

La nomina del Difensore civico avviene con apposita deliberazione del Consiglio comunale, adottata a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta, su una terna di nomi proposta dalla Commissione consiliare Affari Generali.

L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.

Il Difensore civico dura in carica tre anni, ed è rieleggibile per un solo altro mandato consecutivo.

L'esercizio delle funzioni permane sino alla nomina del nuovo Difensore Civico.

ARTICOLO 4 Requisiti per la nomina

Il Difensore civico è nominato tra i cittadini che abbiano conseguito quale titolo di studio il diploma di laurea, ed abbiano maturato una pluriennale esperienza in attività libero-professionali, lavorative o amministrative presso soggetti pubblici o privati, che comprovi la necessaria competenza in discipline giuridico-amministrative, e che offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

ARTICOLO 5 Incompatibilità

Non possono essere candidati alla carica di Difensore Civico coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Difensore Civico decade dalla carica.

Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale.

L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.

Non possono comunque ricoprire la carica di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e dei Comitati civici, nonché i membri di Governo e delle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali;
- b) gli Amministratori ovvero i componenti dei Consigli di Amministrazione, o di organismi direttivi e di controllo altrimenti denominati, delle Aziende, Istituzioni ed Enti controllati dal Comune, di Società a partecipazione comunale e di enti concessionari di pubblici servizi del Comune;
- c) i dipendenti del Comune e delle Aziende, Istituzioni, società ed Enti controllati o partecipati a maggioranza dal Comune o affidatari di servizi pubblici del Comune;
- d) coloro i quali, pur non legati da rapporto organico con le amministrazioni di cui alla precedente lettera, prestino attività di livello dirigenziale presso di esse;
- e) coloro i quali ricoprono cariche in organismi direttivi ed esecutivi di partiti politici o di organizzazioni sindacali e datoriali in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- f) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate con le Amministrazioni di cui alla precedente lettera c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni da tali Amministrazioni, nonché i liberi professionisti che versino nelle medesime condizioni.

Le suddette cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni dopo l'elezione.

E' inoltre causa di decadenza l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative.

Qualora, nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, si procede alla contestazione di detta condizione invitando l'interessato a fornire spiegazioni entro il termine di cinque giorni.

Ove, alla scadenza di tale termine, l'interessato non abbia fornito spiegazioni o le stesse siano state ritenute non idonee a dimostrare l'infondatezza della questione sollevata, si intima all'interessato di rimuovere le condizioni contestate entro dieci giorni.

Spirato tale ultimo termine senza che sia stata integralmente operata la rimozione delle condizioni ostative alla conservazione della carica, il Consiglio procede alla dichiarazione di decadenza; si procede altresì a tale dichiarazione senza attendere il decorso del termine ove le cause accertate di decadenza non siano rimuovibili.

ARTICOLO 6

Dimissioni e revoca

La revoca del Difensore civico è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

La procedura di revoca è promossa su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunale.

Il Consiglio delibera sulla proposta di revoca udito, qualora ne faccia richiesta, il Difensore civico, al quale deve immediatamente essere notificata la proposta di revoca.

La proposta di revoca è deliberata con le stesse modalità previste per la nomina.

Il Difensore civico può dimettersi dalla carica per motivate ragioni.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed assunte al protocollo del Comune; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

ARTICOLO 7 Attivazione degli interventi

Il Difensore civico interviene su richiesta di chiunque ritenga leso o messo in pericolo un proprio diritto o interesse da provvedimenti, atti, fatti e comportamenti dell'Amministrazione comunale, delle istituzioni, delle società e degli enti controllati dal Comune.

Interviene in tutti i casi in cui gli sia stato segnalato o abbia individuato qualche omissione, irregolarità, carenza o ritardo nell'azione amministrativa che abbia comportato una violazione delle regole dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, sancite anche dall'art. 97 della Costituzione.

Il Difensore civico agisce, comunque, d'ufficio, qualora accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

ARTICOLO 8 Modalità procedurali

Il Difensore civico opera segnalando agli uffici, ai servizi ed agli organi competenti le disfunzioni riscontrate, e sollecitando gli uffici e gli organi competenti a provvedere in merito.

Questi ultimi sono tenuti a rispondere motivatamente alle segnalazioni e sollecitazioni del Difensore civico nel termine di trenta giorni o in quello diverso stabilito dal Difensore civico medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e del Segretario Generale l'inadempimento riscontrato, per l'adozione dei relativi provvedimenti.

In particolare, sono riconosciuti al Difensore civico i seguenti poteri:

- a) chiedere agli organi ed uffici competenti notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) consultare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti utili all'espletamento della sua funzione ed acquisire le necessarie informazioni;
- c) convocare il responsabile del procedimento o del servizio per l'esame congiunto della pratica;
- d) avanzare proposte per migliorare l'attività amministrativa e sollecitare gli uffici ed organi competenti ad adottare gli atti ritenuti necessari.

L'esame congiunto della pratica, di cui alla lett. b), ha il fine di accertare e chiarire lo stato dei fatti, qualunque esso sia, e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi, compiere osservazioni anche scritte.

Il Difensore civico può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante, anche promuovendo incontri tra l'interessato e l'Amministrazione.

Nel corso del tentativo di conciliazione, il Difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.

In ogni caso, il Difensore civico informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti, e delle azioni che possono essere intraprese.

Qualora il Difensore civico ritenga che l'istanza sia infondata, o comunque che la richiesta che ne forma oggetto non necessiti del suo intervento, o travalichi le sue competenze, ne dispone l'archiviazione informandone l'interessato.

1

ARTICOLO 9 Limiti degli interventi

Il Difensore civico non può intervenire:

- a) su atti dell'Amministrazione che risultino espressione delle scelte rientranti nella discrezionalità politica ed amministrativa;
- b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria; in tali casi l'intervento del Difensore civico è ammesso per le sole questioni non dedotte in sede giurisdizionale;
- c) su provvedimenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;
- d) su segnalazioni anonime.

Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse o insorte:

- a) per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego con l'Amministrazione;
- b) da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano già regolati da contratti o convenzioni nei confronti dell'Amministrazione.

Il Difensore civico dispone l'archiviazione del ricorso, dandone notizia all'interessato, nel caso in cui il soggetto che ne ha richiesto l'intervento si sia rivolto per la medesima questione agli organi giurisdizionali.

ARTICOLO 10 Ufficio del Difensore civico

Al Difensore civico sono assicurati idonei locali, e le risorse finanziarie e strumentali necessari per l'efficiente svolgimento delle sue funzioni.

L'Ufficio del Difensore civico è inquadrato funzionalmente nel Settore Affari Generali, nell'ambito delle cui risorse umane viene individuato il personale chiamato a coadiuvare il Difensore civico nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nelle relazioni esterne, e in particolare in quelle con i cittadini e gli organismi di carattere pubblico e privato interessati alla sua attività.

L'Ufficio del Difensore civico:

- a) riceve e classifica le richieste di intervento, verbalizzando quelle avanzate in forma orale;
- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione dell'oggetto e del responsabile del procedimento;
- c) richiede agli interessati ulteriori chiarimenti, verbali o scritti, nonché l'eventuale integrazione della documentazione utile per la definizione della pratica.

Le spese di funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio del Comune.

Al Difensore civico spetta un'indennità mensile a carico del bilancio del Comune, pari a quella che – ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 – spetta ai componenti la Giunta comunale.

ARTICOLO 11
Relazione al Consiglio

Il Difensore civico presenta ogni anno – entro il 31 marzo – al Consiglio comunale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, esprimendo le sue valutazioni generali sul funzionamento globale dell'attività amministrativa, e segnalando eventuali proposte di intervento atte ad assicurare l'imparzialità, la trasparenza e l'economicità della gestione comunale.

ARTICOLO 12
Rapporti con altri Difensori civici

Nel rispetto delle rispettive competenze, al fine di assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio della funzione di difesa civica, il Difensore civico può intrattenere rapporti di collaborazione con il Difensore civico regionale, e con i Difensori civici di altri Enti locali per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e l'approfondimento di tematiche di comune interesse che possono trovare soluzioni omogenee.

Il Comune può stipulare convenzioni dirette ad assicurare l'utilizzazione della struttura e delle competenze del proprio Difensore civico con le Amministrazioni comunali della Provincia di Verona che ne sono prive.

Nelle convenzioni dovranno essere disciplinate la durata, le modalità, i rapporti reciproci, ed il finanziamento delle spese da sostenere.

ARTICOLO 13
Tutela della riservatezza

Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza dei soggetti interessati, in conformità alle prescrizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 196/2003, ed alle disposizioni regolamentari del Comune.

La relazione annuale di cui al precedente articolo 11 non può contenere riferimenti a singole persone comunque individuabili.

d

